

Repertorio n. 80681
Raccolta n. 15422

FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici maggio duemiladiciotto, in Milano, via dell'Annunciata n. 7, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, sono presenti i signori

ALBERTO STACCIONE, nato a Genova (GE) il 18 agosto 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"IFIS LEASING S.P.A."

(società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA IFIS S.P.A.), con sede in Mondovì (CN), frazione Pogliola, via Vecchia di Cuneo n. 136, capitale Euro 41.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00596300046, R.E.A. CN-111543, C.F. 00596300046, P.IVA 00596300046, iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia al n. 83, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2018, verbale a mio rogito rep. n. 80579/15388, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 24 aprile 2018 al n. 16303 serie 1T;

GIOVANNI BOSSI, nato a Trieste (TS) il 24 maggio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere delegato della

"BANCA IFIS S.P.A."

(iscritta all'albo delle banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Banca Ifis iscritto all'albo dei Gruppi Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi), con sede in Venezia (VE), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, capitale Euro 53.811.095,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 02505630109, R.E.A. VE-247118, C.F. 02505630109, P.IVA 02992620274, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 20 aprile 2018, verbale a mio rogito rep. n. 80576/15387, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 24 aprile 2018 al n. 16302 serie 1T.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo

premettono

- che le suddette società hanno deliberato, nelle riunioni di consiglio di amministrazione succitate, di fondersi mediante incorporazione della "IFIS LEASING S.P.A." (appresso denominata "incorporanda") nella "BANCA IFIS S.P.A." (appresso denominata "incorporante");

- che la deliberazione della "incorporante" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese in data 23 aprile

Iscritto nel
Reg. Imprese
di CUNEO
il 25/05/2018
protocollo
19339/2018

Iscritto nel
Reg. Imprese
di VENEZIA
il 23/05/2018
protocollo
51606/2018

2018 (ricevuta n. 38626 del 23 aprile 2018) ed è stata iscritta in data 24 aprile 2018;

- che la deliberazione della "incorporanda" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese in data 23 aprile 2018 (ricevuta n. 15592 del 23 aprile 2018) ed è stata iscritta in pari data;

- che nei termini di legge non è stata presentata alcuna opposizione alla fusione di cui sopra da parte dei creditori delle suddette società;

- che la fusione può essere pertanto attuata, ai sensi dell'art. 2503 codice civile e dell'art. 57, terzo comma D.Lgs. 385/1993;

tutto ciò premesso

i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Consenso

La "incorporante" e la "incorporanda" si dichiarano fuse mediante incorporazione della "IFIS LEASING S.P.A." nella "BANCA IFIS S.P.A.", in esecuzione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione di cui ai verbali succitati (ai quali è allegato il progetto di fusione) che qui si richiamano integralmente.

Articolo 2 - Effetti

La data dalla quale avrà effetto la fusione viene fissata al 28 maggio 2018.

Come risulta dal progetto di fusione, la data a decorrere dalla quale le operazioni della "incorporanda" saranno imputate al bilancio della "incorporante" è stata fissata al 1° gennaio 2018 (tenuto conto che entrambe le società chiudono l'esercizio al 31 dicembre di ogni anno).

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 nono comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti della fusione decorreranno dalla data del 1° gennaio 2018, per quanto sopra precisato.

Articolo 3 - Assenza di Concambio

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena esecuzione le deliberazioni succitate, riconoscendosi dai comparenti che la "incorporante" ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà ed il possesso dell'intero capitale sociale della "incorporanda", per cui la fusione avviene senza concambio e quindi senza far luogo ad alcun aumento del capitale da parte della "incorporante" e mediante annullamento dell'intero capitale della "incorporanda".

Articolo 4 - Subentro

La "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni e proseguendo in tutti i rapporti giuridici della "incorporanda", come tali individua-

bili in blocco ai fini di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; pertanto, ai sensi del medesimo articolo, del presente atto verrà data notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5 - Autorizzazione

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, è autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla "incorporante" tutti i diritti e le attività di qualsiasi natura ed i conti attivi e passivi attualmente intestati alla "incorporanda".

La "incorporante", in esecuzione e conferma delle più volte richiamate delibere consiliari, è autorizzata irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma a compiere, in ogni tempo, qualunque atto, pratica e formalità necessari od opportuni allo scopo di farsi riconoscere, dalla data di efficacia della fusione, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della "incorporanda" e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art. 2504 bis codice civile.

Articolo 6 - Cariche sociali, procure e unità locali della "incorporanda"

Dalla data di efficacia della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dai soci della "incorporanda" mentre tutte le procure e deleghe di poteri rilasciate in nome della "incorporanda" restano in vigore fino a revoca.

Articolo 7 - Beni della "incorporanda" iscritti in pubblici registri

Ai fini della trascrizione e voltura del presente atto, il rappresentante della "incorporanda" dichiara che la società è proprietaria dei beni immobili di cui all'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Il rappresentante della "incorporanda" dà atto che sono in corso di acquisizione gli immobili, di cui all'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "B", autorizzando fin d'ora la trascrizione e voltura dalla "incorporanda" alla "incorporante", ove acquisiti dalla "incorporanda" prima della data di efficacia della fusione.

Il rappresentante della "incorporanda" dà atto che la società è proprietaria di autoveicoli la cui trascrizione al PRA conserva validità senza bisogno di formalità ai sensi dell'art. 58 del TUB e che la stessa non è proprietaria di marchi, brevetti e quote del capitale di società a responsabilità limitata.

Articolo 8 - Spese, iscrizione a repertorio

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della "incorporante".

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, le parti dichiarano che il capitale e le riserve della "incorporanda" ammontano globalmente a Euro 256.784.987.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattro facciate di due fogli e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 12,40.

Firmato: Giovanni Bossi

Alberto Staccione

Manuela Agostini notaio

Dati della richiesta	Denominazione: IFIS LEASING S.P.A. Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di TORINO
Soggetto individuato	IFIS LEASING S.P.A. con sede in MONDOVI' C.F.: 00596300046

1. Unità Immobiliari site nel Comune di TORINO(Codice L219) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI				
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1		1103	115	31	2		C/6	4	12 m ²	Totale: 16 m ²	Euro 106,60	Dati derivanti da PIAZZA DERNA n. 215 piano: S2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie:	
2		1103	115	74	2		C/2	3	178 m ²	Totale: 188 m ²	Euro 505,61	PIAZZA DERNA n. 215 piano: S1; VARIAZIONE del 10/11/2015 protocollo n. TO0490081 in atti dal 10/11/2015 G. A. F. CODIFICA PIANO INCOERENTE (n. 282296.1/2015)	

Totale: m² 190 Rendita: Euro 612,21

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	IFIS LEASING S.P.A. con sede in MONDOVI'	00596300046*	(1) Proprietà per 1/1
DATI DERIVANTI DA			
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 30/11/2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 06/12/2016 Repertorio n.: 78328 Rogante: AGOSTINI MANUELA Sede: MILANO			
Registrazione: Sede: MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE (n. 33182.1/2016)			

Unità immobiliari n. 2

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

- Immobile sito nel comune di Mondovì, frazione Pogliola, via Vecchia di Cuneo, 136, ang. S.P. 564, censito nel Catasto Urbano di Mondovì, come segue:

	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Superf.	Rendita €.	Piano
1/1	51	547	2	D/8		n.		7.847,00	S1-T
1/2	51	547	3	D/5				51.828,00	S1-T-1-2
2/2	51	547	4	C/2	2	384 m ²	402 m ²	555,29	T
3/2	51	547	5	C/6	2	223 m ²	235 m ²	978,94	T

- Terreni censiti nel Catasto Terreni di Mondovì, come segue:

- Mappale n. 65; mq. 4.188,00 (aree fabbricabili destinate ad attività terziarie e commerciali);
- Mappale n. 66; mq. 5.315,00 (aree agricole);
- Mappale n. 548; mq. 557,00 (aree agricole).


